

## **BGer 2C\_53/2020 vom 22. Januar 2020**

Bundesgericht, 2020-01-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_53\\_2020](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_53_2020)

FR: TF 2C\_53/2020 du 22 janvier 2020

IT: TF 2C\_53/2020 del 22 gennaio 2020

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

Il ricorrente è cittadino italiano e l'ALC gli conferisce, di principio, il diritto di lavorare nel nostro Paese ( art. 4 e 10 cpv. 7 ALC ; art. 2 cpv. 1, 7 e 28 allegato I ALC ; art. 4 cpv. 3 OLCP [RS 142.203]), motivo per cui l'eccezione di cui all'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova applicazione nei suoi confronti (sentenza 2C\_310/2012 del 12 novembre 2012 consid. 1.2). Il suo gravame, presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 e 46 cpv. 1 lett. c LTF) e diretto contro una decisione finale di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF ), è quindi ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.

#### **E. 1.2**

Il suo patrocinatore, avvocato italiano del Foro di Roma è, in virtù dell' art. 21 LLCA (RS 935.61), legittimato a rappresentarlo dinanzi a questa Corte (sentenza 6B\_68/2018 del 7 novembre 2018 consid. 1).

#### **E. 1.3**

In ragione dell'effetto devolutivo del ricorso interposto, il ricorrente è legittimato a presentare solo conclusioni riguardanti l'annullamento e/o la riforma della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo. Quella volta all'annullamento e/o alla riforma della decisione dell'autorità di prime cure è di conseguenza ammissibile ( DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144).

#### **E. 2.1**

Oggetto di disamina può essere unicamente la questione di sapere se il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha, a ragione, confermato il giudizio con cui il Governo ticinese ha dichiarato irricevibile il ricorso sottopostogli l'11 settembre 2019 (per mancato versamento dell'anticipo delle presunte spese processuali) rispettivamente ha aggiunto che lo stesso andava in ogni caso dichiarato inammissibile perché manifestamente tardivo. Altrimenti detto oggetto di giudizio è unicamente l'eventuale applicazione arbitraria del diritto procedurale cantonale. Ora, l' art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo ( DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41; 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234 e rispettivi rinvii).

#### **E. 2.2**

Nella presente fattispecie l'allegato ricorsuale nulla contiene in merito all'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, segnatamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 pag. 318 seg.; 134 II 124 consid. 4.1 pag.

133) dell'art. 11 LALPS in virtù del quale il Consiglio di Stato può esigere il versamento di un anticipo per le spese processuali e della conseguenza (l'inammissibilità dell'allegato ricorsuale) che deriva dalla mancata osservanza del termine accordato a tal fine, rispettivamente dell'art. 11 cpv. 1 LPAm il quale prevede che le parti che presentano conclusioni in un procedimento devono sempre comunicare all'autorità il loro domicilio (vedasi anche art. 15 LStrI ; RS 142.20) nonché dell'art. 17 cpv. 4 lett. a LPamm, secondo cui una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla, come è il caso dell'invio per posta raccomandata, è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso (ciò che peraltro corrisponde alla prassi di questa Corte cfr. DTF 139 IV 228 consid. 1.1 pag. 230) o che ne scaturirebbe formalismo eccessivo. Limitarsi ad affermare di avere sempre proceduto a tutte le dovute comunicazioni rispettivamente che la decisione del 7 giugno 2019 non sarebbe mai regolarmente pervenuta al proprio indirizzo, ragione per cui non poteva impugnarla entro 30 giorni, non adempie all'evidenza le esigenze dell' art. 106 cpv. 2 LTF . L'impugnativa sfugge pertanto ad un esame di merito.

### **E. 2.3**

Infine, va aggiunto che un ricorso contenente censure di merito (arbitraria revoca del proprio permesso di dimora nonché una violazione dell' art. 2 ALC ) avverso un giudizio che tratta unicamente aspetti formali non soddisfa le esigenze di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio ( DTF 123 V 335 consid. 1a pag. 336 seg. e 118 Ib 134 consid. 2 pag. 136).

### **E. 2.4**

Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 LTF .

### **E. 3.1**

Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

### **E. 3.2**

Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.